

**Piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria sul territorio della Regione Siciliana
per l'anno 2023**

Premessa

La situazione epidemiologica europea nei confronti dell'Influenza aviaria è costantemente monitorata a causa di nuove positività in volatili selvatici e nel pollame domestico confermate in gran parte dei Paesi europei.

Infatti, anche se il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria all'uomo è considerato basso, il potenziale evolutivo dello stesso richiede un monitoraggio costante, al fine di identificare eventuali mutazioni ed evitare così una nuova pandemia originata da un passaggio del virus aviario all'uomo.

Già da alcuni anni l'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha avviato un piano per monitorare le periodiche ondate di aviaria per evitare il rischio che i virus ad alta patogenicità, come quello dell'H5N1, che ha riguardato l'Italia, possano mutare diventando una minaccia per la salute dell'uomo oltre che degli animali stessi.

Oltre alla paura di una nuova pandemia, la preoccupazione per le ripercussioni sull'economia dell'industria avicola dei Paesi colpiti, hanno messo in moto una serie di misure straordinarie di prevenzione in tutto il mondo; inoltre, la rapida diffusione del virus in molti Paesi europei ha coinvolto la Commissione Europea che ha provveduto ad emanare opportune norme, come il regolamento di esecuzione (CE) 2020/690 del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, che include l'Influenza aviaria sostenuta da virus a bassa e ad alta patogenicità nell'elenco delle malattie che devono essere oggetto di piani in tutto il territorio di ciascuno Stato Membro, e dal Regolamento Delegato 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (parte III, titolo II, del regolamento) in materia di norme relative alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmissibili all'uomo.

L'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) ha avuto inizio nell'autunno 2021, ed in rapida evoluzione sta interessando l'Italia, dove, nel corso del 2022 fino ad oggi sono stati accertati focolai ad alta patogenicità in diversi allevamenti di pollame del Veneto, della Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in allevamenti rurali nella regione Toscana, e focolai in volatili selvatici nelle regioni Campania, Puglia e Lazio.

Inoltre, dall'inizio del corrente anno, sono stati riscontrati n. 160 di casi HPAI negli uccelli selvatici, in particolare nei gabbiani ma anche in falchi e gheppi, difatti, in alcune zone del nord Italia (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Provincia autonoma di Trento), il virus H5N1 HPAI sta circolando in maniera estensiva in popolazioni di gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*), accompagnato in alcuni casi da fenomeni di mortalità massiva.

Alla data del 28 aprile 2023, in Italia sono registrate n. 252 positività al virus dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità, tra i quali n. 40 su pollame domestico, e n. 212 su volatili diversi dal pollame, compresi i volatili selvatici (dati rilevati dal sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie).

Al fine di adottare urgenti misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici ai volatili allevati, in particolare nelle zone A e B di cui

all'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, il Ministero della Salute ha provveduto ad emanare atti dispositivi provvisori, adattandoli all'evoluzione della situazione epidemiologica ed agli esiti dell'attività di monitoraggio dei virus HPAI rilevati nei volatili domestici, negli uccelli selvatici ed in altre specie di carnivori selvatici e domestici.

Difatti, con dispositivo n. 12904 del 6 aprile 2023, in vigore fino alla data del 31 maggio 2023, si dispone il rafforzamento delle misure generali di prevenzione dell'IA nelle zone ad alto rischio attraverso l'applicazione di specifici piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici e l'applicazione di ulteriori piani di controllo su animali domestici carnivori presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai HPAI, mentre per il restante territorio nazionale, sono state sollecitate alcune misure di riduzione del rischio di trasmissione del virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alla popolazione avicola domestica come il rafforzamento della sorveglianza passiva negli allevamenti avicoli tramite la segnalazione di ogni sospetto di HPAI ed eventuale aumento di mortalità di volatili a partire dalla seconda settimana di vita.

Permangono comunque per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni ministeriali dettate con dispositivo prot DGSAF /25509 del 26 novembre 2020:

- **Rafforzare** l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, e nel rispetto delle norme anti contagio COVID19, aumentare le attività di vigilanza veterinaria permanente;
- **Elevare** il sistema di early warning negli uccelli selvatici e negli avicoli domestici mediante il precoce rilevamento e segnalazione alle autorità sanitarie competenti di qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di influenza aviaria.
- **Ampliare** le attività di sorveglianza attiva e passiva nell'avifauna, con la collaborazione di tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte, soprattutto tramite il rilevamento di uccelli ammalati o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci. Su tali volatili devono essere effettuati i test per il tramite degli IZZSS competenti per territorio al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali.

A causa dell'evolversi della situazione epidemiologica nel corso del corrente anno 2023, sono altresì, riconfermate le seguenti disposizioni diramate negli anni precedenti:

- a) **Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna** nelle Regioni ad alto rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018, in applicazione della decisione di esecuzione 2018/1136/UE, è temporaneamente sospeso. Nell'attuale contesto epidemiologico caratterizzato da un elevato rischio di circolazione virale, l'immissione di selvaggina allevata in taluni territori (Aree densamente popolate da allevamenti avicoli - DPPA) potrebbe facilitare un'ulteriore amplificazione dell'infezione.
- b) **La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale**. Il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda secondo le modalità previste dell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, per le Zone A e B. Le Regioni e Province Autonome a basso rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018 possono, in funzione della valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici migratori, derogare alla chiusura del pollame e dei volatili in cattività allevati all'aperto, tramite l'applicazione di misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.
- c) **La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali** può essere autorizzata dall'autorità competente locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.

Si raccomanda ancora il **rafforzamento delle attività di vigilanza sanitaria** presso i mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in cattività con particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli animali partecipanti a tali eventi. Sono in ogni caso fatte salve le misure di cui al Decreto 25 giugno 2010, in particolare, il divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati previsto per le aziende “accreditate” e per i commercianti che effettuano attività all’ingrosso extra-regionale di avicoli (nota DGSA n.0005305-P- 23/03/2011).

Il Piano Nazionale di Sorveglianza per l’Influenza Aviaria 2023, consultabile al link: “<https://www.izsvnezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/piani-sorveglianza/>”, redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro di Referenza per l’Influenza aviaria, è attuato in funzione dei criteri contenuti nell’Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, e si inserisce nel nuovo quadro europeo della sanità animale definito dal Regolamento (UE) 2016/429. e dagli adeguamenti a livello nazionale del D.lgs 5 agosto 2022 n. 136, in particolare art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p) , e della legge 22 aprile 2021 n. 53 in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all’uomo.

Come per gli anni precedenti, il nuovo Piano Nazionale è stato redatto tenendo conto dei riscontri e delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni e dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese, in base ai quali, anche per il 2023, è stato possibile suddividere l’intero territorio nazionale in aree differenziate, secondo tre diversi livelli di rischio: alto, medio e basso, cui fanno riscontro, criteri e modalità di sorveglianza differenziati, secondo lo schema che segue:

- Aree a rischio alto, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di una sorveglianza con frequenza elevata;
- Aree a rischio medio, individuate in alcune province delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria e Veneto, presso le quali è prevista l’attuazione di una sorveglianza con frequenza meno elevata;
- **Aree a rischio basso, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, Sicilia compresa, presso le quali è prevista una sorveglianza basata sui controlli sulla filiera rurale, in particolare sugli allevamenti di svezzamento.**

In tutte le Aree individuate si pone come obiettivo comune, il rilievo precoce della circolazione del virus dell’influenza aviaria nei volatili domestici e nei selvatici attraverso le seguenti prescrizioni:

- **Potenziamento delle misure di sorveglianza attiva nella popolazione avicola domestica - basata sul rischio;**
- **Potenziamento delle misure di sorveglianza passiva nei volatili selvatici, in particolar modo negli uccelli acquatici selvatici migratori. Gli stessi, infatti, in quanto ospiti naturali del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, possono trasmettere a distanza la malattia, anche in assenza di sintomatologia clinica.**

Inoltre, in tutti gli allevamenti è obbligatorio applicare misure di biosicurezza, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 “*Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*”, prorogata e modificata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 aprile 2021.

Controlli sulla filiera avicola rurale

I controlli sulla filiera avicola rurale, saranno eseguiti in funzione del rischio, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, concernente “*Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale*”.

Nel merito, si rimanda alle definizioni riportate al punto 1 dell’allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento.

Una particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal sopracitato decreto come: “*allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale*”.

Tali allevamenti devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall'allegato A all'O.M. 10 dicembre 2019 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite commercializzate.

Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola, risulta che **nel territorio della Regione Siciliana sono registrati n. 6 allevamenti di svezzamento**, n. 1 nell'ASP di Agrigento, n. 3 nell'Asp di Catania, n. 1 nell'Asp di Palermo e n. 1 nell'Asp di Ragusa.

Presso tutti gli allevamenti di svezzamento devono essere effettuati:

- 1) Almeno un sopralluogo nell'arco dell'anno, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza. Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l'anno.
Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio.
- 2) Accertamenti diagnostici basati sul controllo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20.
Nel caso fossero presenti anatidi devono essere eseguiti, per esame virologico, tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche, con la stessa numerosità sopra indicata.

Gli accertamenti diagnostici anzidetti devono essere effettuati con la seguente frequenza:

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (riportando l'esito di tali prelievi sul documento di accompagnamento degli animali);
- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento.

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere aumentata.

La scelta degli animali da campionare deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- o specie a rischio;
- o animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- o animali allevati all'aperto;
- o animali rientrati da fiere, mostre e mercati.

I campioni di siero prelevati dovranno essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l'esecuzione dello screening diagnostico per la ricerca di anticorpi anti Influenza A con il metodo ELISA e solo in caso di positività delle prove sierologiche di inibizione dell'emoagglutinazione per individuare i sottotipi H5 H7.

Certificazione dell'accreditamento e autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere e mercati

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria, su richiesta degli allevatori interessati e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, devono provvedere al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio extraregionale.

Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sull'allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti dall'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005.

Tali certificazioni saranno oggetto di verifica da parte dei servizi veterinari in occasione dei controlli presso fiere e mercati, da effettuarsi almeno 4 volte l'anno.

Controlli di biosicurezza

La corretta applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli rappresenta uno dei fattori più importanti per prevenire l'ingresso della malattia nelle aziende avicole, ed i relativi controlli devono essere effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 "*Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*", prorogata e modificata dall'Ordinanza del Ministro della salute del 21 aprile 2021.

Tali servizi devono provvedere alla verifica:

- dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili;
- delle norme di conduzione dell'allevamento e degli obblighi del detentore;
- delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- delle modalità di gestione degli animali morti;
- delle modalità di gestione delle lettiere.

I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza.

I controlli sulla corretta applicazione delle misure di biosicurezza, vanno registrati nelle apposite check list che l'IZSLER ha reso disponibili nel sistema Classyfarm già partire dallo scorso 15 febbraio 2022, osservando le "*Linee guida per l'applicazione della check list di categorizzazione del rischio*" di cui alla nota del Ministero della Salute DGSF/2801 del 02 febbraio 2022.

Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica

Alla verifica delle misure di biosicurezza e all'esecuzione dei controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici, sottoponendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell'intero territorio regionale o gli animali abbattuti, sui quali si dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette.

Tale aspetto riveste particolare importanza alla luce delle recenti positività rilevate nel nord Italia su popolazioni di gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*), accompagnato in alcuni casi da fenomeni di mortalità massiva.

Ai fini della sorveglianza passiva, l'attenzione maggiore deve essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone umide, con particolare riguardo a quelle maggiormente interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo intensivo.

I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella Decisione della Commissione 2010/367/CE "*sulla attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici*".

I controlli sui volatili selvatici devono riguardare, in particolare, le specie acquatiche di migratori, facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette "bersaglio" riportate nell'Allegato II, parte 2, alla stessa Decisione 2010/367/CE.

Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate.

Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie, le carcasse devono essere inviate per le analisi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla Decisione 2006/437/CE "*che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio*".

In particolare, tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in uccelli selvatici dovranno segnalarli tempestivamente all'ASP competente per territorio.

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati interi presso il laboratorio diagnostico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale mantenendo le più rigorose misure di biosicurezza, ed inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involucro sigillato.

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un capiente contenitore impermeabile (polistirolo, plastica) contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni.

Misure da attuare in caso di sospetto/conferma positività

Un focolaio sospetto di influenza aviaria, va notificato immediatamente dall'operatore e da altre pertinenti persone fisiche e giuridiche al servizio veterinario della Azienda Sanitaria locale competente per territorio, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. n. 136 del 5 agosto 2022, attuazione dell'art. 18, paragrafo 1, lettera a) del Reg. 429/2016.

Il veterinario ufficiale della Azienda Sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Reg. 689/2020. La notifica deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 136 del 5 agosto 2022 e riportate di seguito:

1. Dati identificativi dell'azienda;
2. Dati identificativi dell'allevamento;
3. Numero degli animali presenti;
4. Percentuale mortalità giornaliera media;
5. Percentuale mortalità aumentata;
6. Data inizio o data rilevazione aumento mortalità;
7. Descrizione sintomatologia (diarrea, dispnea, emorragia, atassia, perdita peso, diminuzione produzione uova).

La notifica è effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalità non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e può essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilità.

Il veterinario ufficiale provvede direttamente a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti il sospetto (art. 6, paragrafo 3 del D.Lgs. n. 136 del 5 agosto 2022), impartisce istruzioni atte a bloccare la movimentazione di persone, animali e cose nell'allevamento sospetto, ed avvisa la sede centrale o la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio; il responsabile del Servizio veterinario territoriale

Il Manuale Operativo Influenza aviaria –Versione 2023 aggiornato alla luce della nuova normativa, è strutturato in schede tecniche, ciascuna relativa ad una specifica tematica o attività da mettere in atto per fronteggiare la malattia, è scaricabile dal sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), al seguente link:

<https://www.izsvenzie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/manuali->

Referenti regionali per il Piano

- Servizio 10° “*Sanità Veterinaria*” del Dipartimento per le Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana.
p.schembri@regione.sicilia.it
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Direzione Sanitaria
direzionesanitaria@izssicilia.it
- Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario
augusta.dorazi@izssicilia.it
- Area Diagnostica Virologica
annalisa.guercio@izssicilia.it

Il Dirigente Generale
*F.to (Dr. Salvatore Requirez)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993

“Originale agli atti dell'ufficio”